

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della IV Sezione Penale dott. SSA Tondin

Alla pubblica udienza del 3-4-2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale I GRANO

CONTRO

SCASSA ANGELO M. TORINO 1-2-1963
Lib. PRESENTE

IMPUTATO

VEDI ALLEGATO

CONCLUSIONI:

Le PM: €900/00 di multa
Le PC: come da conclusioni e note per
Le Difese: omologazione, in sub. ne minimis
fine benefici

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO PROTOCOLLO

14 NOV. 2011



Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Roma

☒ P.le Clodio c.a.p. 00195

Nr. 37140/09 R.G.P.M.

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
- artt. 550 - 551 c.p.p. - 159 disp. att. -

Il Pubblico Ministero Dr. ssa Maria Sabina Calabretta;

Concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale nr. 37140/09 R.G.P.M. iscritto nel registro delle notizie di reato in data 28.07.2009 nei confronti di:
SCASSA Angelo, nato a Torino il 01.02.1963, ELETT. DOM. C. IN CAMBIANO (To)

difeso di FIDUCIA dall'Avv. to DAVIDA DE BARTOLO
con studio in Via S. AGOSTINO, 12 - TORINO

IMPUTATO

dei reati p. e p. dagli artt. 595 commi 1 e 3 c.p. perché, inviando via internet un comunicato Stampa all'Ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell'istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI "tarocchi della maturità", ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni dei crediti di terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curriculari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l'onore e la reputazione di Concati Alma, preside del menzionato Istituto.
Torino - Roma 13.06.2008

PARTE OFFESA:

CONCATI Alma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. to BATTAGLIO Silvia, Corso Duca degli Abruzzi nr. 6/bis, Torino.

Visto l'art. 552 c.p.p.

CITA

Il predetto imputato e la p.o., a comparire all'udienza del 31/1/12, aula 8 alle ore 09,00 davanti al Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica - Palazzo di Giustizia, Piazzala Clodio - edificio "B", per rispondere del reato di cui sopra, con l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia.

Gianni T. - dec. cit. diret. : Scassa Angelo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione in data 28.7.2011 Scassa Angelo è stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato.

Nel dibattimento, ammessa in via preliminare la costituzione di parte civile di Concati Alma ed esclusi i testi di cui alla lista testi tardivamente depositata dalla difesa, è stata sentita la persona offesa, è stato sottoposto ad esame l'imputato ed è stata acquisita copiosa documentazione.

Indi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno discusso e concluso come sopra riportato.

L'imputato è accusato del reato di cui all'art. 595 c.p. commesso inviando via internet un comunicato stampa all'ufficio scolastico regionale del Piemonte nonché al ministero della pubblica istruzione.

E' stata acquisita copia dello scritto inviato dallo Scassa via mail, per sua stessa ammissione, non solo ai destinatari sopra indicati, ma anche a molte testate giornalistiche (pg. 21 verbale stenotipico udienza del 25.2.2013).

Oggetto del presente processo è stabilire se la diffusione di tale scritto, del 13.6.2008, integri il reato di diffamazione, come ritenuto dal PM e dalla parte civile, ovvero se si tratti di legittimo esercizio del diritto di critica.

Secondo la pubblica accusa, da quanto emerge dal capo di imputazione, sono lesive della reputazione di Concati Alma, le affermazioni relative a:

- 1) i "tarocchi della maturità", ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni dei crediti del terzo e quarto anno. Sul punto il comunicato recita *"i voti degli esami di stato certificati negli esami di maturità in modo minuzioso sono spesso "taroccati" clamorosamente su indicazione del dirigente scolastico. In tal modo i 20 punti che potranno essere assegnati come credito formativo all'interno del 100 punti disponibili per l'esame non risulteranno assegnati in base ad un esame obiettivo dei competenti consigli di classe, ma "taroccati", ossia i crediti del terzo e quarto anno sono stati ex posto rigonfiati dopo uno - due anni dalla loro assegnazione su ordine del dirigente scolastico"*;
- 2) il rilascio di certificazioni curriculari di frequenza di laboratori in realtà inagibili;
- 3) lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari sofisticati;
- 4) l'assenza di misure di sicurezza per allievi;

5) le ulteriori irregolarità connesse alla gestione di professori e di allievi.

Va sin d'ora sul punto precisato che il tribunale ha esteso l'istruttoria solo ai fatti di cui ai punti da 1) a 4), compiutamente contestati nel capo di imputazione, e l'ha invece esclusa in riferimento al punto 5), ritenendo la contestazione generica sul punto.

Infatti, il capo di imputazione non rinvia, richiamandone integralmente e facendone proprio il contenuto, allo scritto dello Scassa, per cui, per questa parte, esso non può ritenersi integrato *per relationem* da esso. In assenza di tale rinvio, il riferimento ad "ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi" è dizione così generica da non consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa; il capo di imputazione, pertanto, per questo limitato riferimento, è stato considerato nullo e su di esso è stata esclusa l'attività istruttoria (mediante limitazioni di domande ad esso relative).

Il reato contestato è procedibile a querela e la condizione di procedibilità sussiste, perché la Concati ha sporto tempestivamente querela il 20.6.2008 e non l'ha poi rimessa.

In relazione ai fatti oggetto di contestazione è stata sentita in dibattimento la parte civile, che, all'epoca, era dirigente scolastico dell'istituto professionale Beccari, dove insegnava l'imputato. Si esamineranno di seguito le sue dichiarazioni in riferimento ai singoli punti sopra elencati.

Quanto ai "tarocchi della maturità", ella ha riferito che i crediti ai singoli studenti vengono conferiti dal consiglio di classe e non dal dirigente. In prossimità degli esami di maturità si procede alla verifica dei crediti attribuiti negli anni precedenti per poi consegnare alla commissione esaminatrice la relativa scheda. Nel corso di tale esame, nell'anno 2008, emersero degli errori per qualche studente; poiché, infatti, il punteggio può oscillare tra un minimo ed un massimo e la scelta tra l'uno e l'altro deve essere fatta sulla base di tabelle ministeriali all'uopo predisposte, ci si accorse che erano state applicate in questi casi tabelle sbagliate, relative ad anni diversi da quelli oggetto di valutazione. Quindi, il consiglio di classe riunito per la verifica dell'ultimo anno, corresse l'errore materiale in cui i consigli di classe degli anni precedenti erano incorsi, aumentando, in vantaggio degli studenti, i crediti già attribuiti. A questi consigli partecipò anche Scassa, che nulla obiettò.

E' stato acquisito, a titolo di esempio, il verbale n. 8, relativo ad una seduta che formalmente risulta presieduta dalla Concati - che in realtà non c'era, tant'è vero che

non ha sottoscritto l'atto - e che è sottoscritto anche dallo Scassa. In esso vengono attestate, in effetti, l'attribuzione a 5 studenti, per gli anni 2005 - 2006, di un punteggio inferiore a quello della tabella ministeriale e la conseguente correzione di errore materiale con rideterminazione del punteggio.

Quanto, invece, ai laboratori, la preside ha riferito che vi era una sala allestita a tal scopo in cui era collocato un piccolo molino sperimentale (perché la scuola si occupa anche dello studio della trasformazione dei cereali dal grano fino al prodotto finito) e altre macchine date in comodato d'uso. Nessun insegnante e tanto meno lo Scassa si è mai lamentato del malfunzionamento di tali laboratori, dove è sempre stata fatta lezione. In ordine alla negligente custodia di macchinario sofisticato, ha precisato che il molino sperimentale di cui si è appena detto non era conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza. Siccome era composto da parecchie macchine, quelle pregevoli vennero in parte messe nel laboratorio di meccanica ed in parte in un magazzino, mentre le parti inservibili vennero invece lasciate sotto una tettoia. La ditta che stava curando i lavori di ristrutturazione un giorno per errore portò via alcune delle macchine depositate nel magazzino. Venne subito indetta una riunione e parte delle macchine poterono essere recuperate, altre però erano state irrimediabilmente rottamate.

In riferimento alla denunciata violazione della normativa sulla sicurezza, ha spiegato che, nonostante le molteplici verifiche effettuate, non sono mai state rilevate irregolarità gravi e che, di volta in volta, sono state eseguite le prescrizioni impartite.

Infine, quanto alla valenza diffamatoria, la Concati ha dichiarato che a pochi giorni dagli esami di maturità arrivò una richiesta di chiarimenti dal ministero, cui era giunta la *mail* di Scassa. Ciò provocò turbamento negli alunni, nei professori ed umiliazione per lei che dovette giustificarsi.

Quanto al rapporto con Scassa, è stato appurato che vi sono stati un serie di contrasti tra loro (che hanno dato luogo a procedimenti disciplinari, da lei promossi, e anche a procedimenti penali, tutti archiviati).

Così ricostruite le dichiarazioni della persona offesa, e prima di esaminare la versione dell'imputato, occorre specificare quali sono i criteri, in diritto, da porre a base delle valutazioni in ordine alla sussistenza del reato.

Come noto, non sussiste diffamazione se lo scritto - nel caso che ci occupa - , oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, riporti notizie vere, la cui conoscenza sia di interesse pubblico e che siano espresse in modo congruo, in quanto entro tali limiti

esso costituisce espressione del diritto di critica, che scrimina ex art. 51 c.p. la condotta materialmente offensiva.

Si ritiene, cioè, che rientri nel diritto di critica, come forma di libertà di manifestazione del pensiero, la narrazione di notizie anche lesive dell'altrui reputazione, che, però, rispettino i tre parametri, sopra indicati, della verità, della rilevanza sociale dell'argomento trattato e della continenza.

Trattandosi di elementi costitutivi di una causa di giustificazione, i citati requisiti, evidentemente, sono chiamati ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate.

Va solo aggiunto, quanto al requisito della continenza, che la giurisprudenza costante della Cassazione ha specificato che l'esimente riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per se offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge al sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero.

Ciò premesso, nel caso di specie è certo e non contestato che lo scritto venne diffuso dall'imputato e che esso è, oggettivamente, idoneo a ledere la reputazione della persona offesa, nella sua qualità di dirigente scolastico dell'istituto Beccari. Ciò in quanto ella è accusata di irregolarità gravi – quali l'aver ordinato una modificazione arbitraria dei crediti scolastici, l'aver sperperato denaro pubblico, lasciando che un prezioso macchinario venisse in parte rottamato e in parte reso inservibile, di aver rilasciato attestazioni di frequenza false, relative a laboratori in realtà inagibili, di non aver curato la sicurezza delle attrezzature, con conseguente esposizione a pericolo degli studenti e dei professori -.

Come già anticipato, l'imputato è perfettamente consapevole della valenza diffamatoria dello scritto, come emerge in modo chiaro dal suo esame dibattimentale, ma rivendica

con forza il proprio diritto di far emergere i fatti sopra riportati, perché veri e di interesse pubblico (*"io ho inteso rompere questo obbligo di silenzio, rendendo un dovere di cittadino"* pg. 32 verbale stenotipico udienza del 25.2.2013).

Occorre allora verificare se sussistano gli elementi costitutivi della scriminante del diritto di critica sopra indicati.

Di indubbio interesse pubblico è la notizia che viene fornita, perché si tratta del funzionamento di un istituto scolastico pubblico e perché è interesse non solo dei superiori ma anche di coloro che lo frequentano o aspirano a frequentarlo essere portati a conoscenza di eventuali irregolarità.

Anche il parametro della continenza non presenta profili problematici: le espressioni utilizzate non sono in sé eccessive né ingiuriose, non si attacca mai la persona della preside ma si espongono solo fatti, presentati in maniera sintetica e con riserva di meglio argomentare nel corso di una conferenza stampa che viene contestualmente indetta.

Più complesso, invece, l'esame del requisito della verità, per cui occorre avere riguardo non solo alle dichiarazioni dell'imputato ma soprattutto all'ampia documentazione prodotta.

Va premesso che per la diffusione dello scritto in parola lo Scassa venne sottoposto a procedimento disciplinare, che si concluse con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 35 giorni. Tale sanzione venne annullata con sentenza 31.1.2011 del giudice del lavoro di Torino; la sentenza di primo venne confermata dalla corte d'appello di Torino con sentenza 8.5.2012.

Entrambe le sentenze, anche se dal punto di vista civilistico e con i parametri del giudizio civile, prendono in esame i singoli punti che sono oggetto di valutazione in questa sede.

Ciò premesso, e venendo all'esame dei singoli punti oggetto di contestazione, si rileva:

- *quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti in anni precedenti:*

che l'imputato ha precisato che i consigli di classe, tutti formalmente presieduti dalla Concati, avevano luogo in realtà sempre in sua assenza e non consistevano mai in dibattiti o discussioni, perché ciascuno si limitava ad indicare la votazione nella propria materia e poi le decisioni venivano prese dalla preside con alcuni degli insegnanti. Così, le firme apposte nella intestazione dei verbali sono solo firme di presenza e gli stessi verbali venivano redatti a posteriori e non erano nemmeno conosciuti dai partecipanti.

Quanto alla modifica dei crediti, ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità, perché l'attribuzione del punteggio non è automatica, ma per ciascuna voce va stabilita, sulla base di criteri predeterminati, tra un massimo ed un minimo; per questo motivo all'eventuale rideterminazione del credito avrebbe dovuto provvedere il consiglio di classe nella composizione che aveva nell'anno oggetto di correzione (consiglio che avrebbe dovuto essere all'uopo convocato) e non certo quello, diverso, che deliberava in relazione all'anno scolastico in corso. Quanto alla sua consapevole partecipazione a tale rideterminazione dei punteggi, l'imputato l'ha esclusa tenuto conto delle modalità con cui si svolgevano le riunioni.

Questa prospettazione è resa verosimile da anomalie indubbie nel verbale, che, come già detto, attesta la presenza, come presidente, della preside, in realtà assente, e che, ancora, attesta l'assenza di un membro del consiglio, che delibera in sua assenza pur essendo un collegio perfetto. Anche la motivazione posta a base del giudizio in ordine alla invalidità della rideterminazione de punteggio (mancata convocazione dei collegi che ebbero ad attribuire quel punteggio, quale unico organo competente a modificarlo) è congrua, e giustifica la qualificazione della pretesa correzione come "rigonfiamento". Peraltro, non è questa la sede per stabilire, dal punto di vista del diritto amministrativo, quale avrebbe dovuto essere il procedimento da seguire in caso di erronea precedente determinazione del credito scolastico, perché quel che conta ai fini del presente processo è che, in effetti, vi fu una modificazione dei crediti già attribuiti, come affermato dallo Scassa. La notizia riferita, quindi, è vera ed è documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside, come da lei stessa ammesso.

Per tale primo profilo, quindi, deve ritenersi rispettato il parametro della verità.

Sono state prodotte delle dichiarazioni di componenti delle commissioni esaminatrici che attestano alla preside di non aver rinvenuto alcuna irregolarità nella attribuzione dei crediti scolastici. Tali atti sono processualmente inutilizzabili perché i sottoscrittori non sono stati introdotti come testimoni e, comunque, perché contegono giudizi. Identiche valutazioni si impongono per una lettera di solidarietà alla preside dei referenti delle classi V;

- *quanto ai laboratori:*

che l'imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti e inservibili macchinari (alcune in

legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura), per cui, di fatto, l'insegnante era obbligato a svolgere lezione teorica, tant'è che l'area era attrezzata ad aula, con le sedie e i banchi e non, propriamente, a laboratorio. Il mulino, poi, come di seguito di vedrà, era inservibile. Tali affermazioni sono provate dalle fotografie prodotte (doc. n. 39 produzione difesa) e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica degli anni 2005 - 2007 (doc. 40 produzione difesa). Da essi emerge, contrariamente a quanto asserito dalla Concati, che venne sempre evidenziata la mancanza di idonee attrezzature di laboratorio e sempre, ancora, stigmatizzata la mancanza di un funzionante molino, che sarebbe stato necessario per la specializzazione in arti bianche. Anche per questo profilo, dunque, risulta confermata la verità della notizia diffusa con lo scritto oggetto del presente procedimento;

- *quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:*

che è provato sulla base della documentazione acquisita, che conferma le dichiarazioni dell'imputato, che l'Istituto Nazionale della Nutrizione, nel 1996, concesse in comodato d'uso all'istituto professionale per l'arte bianca e l'industria dolciaria Beccari uno dei due esemplari esistenti di molino sperimentale costruito dalla ditta Buhler. Tale macchinario venne lasciato in parte in un magazzino ed in parte sotto una tettoia o nel cortile della scuola. La sorte di tale mulino, unico in Italia, e assolutamente peculiare per caratteristiche e valore, perché riproduceva sostanzialmente un molino industriale, venne fatta oggetto anche di interrogazioni parlamentari (in data 6.11.2003) e al consiglio regionale (in data 9.1.2004). Nel 2001 sparirono 8 laminatoi e 3 semolatrici, mentre altre parti erano arrugginite perché lasciate alle intemperie. Per la scomparsa di tali macchinari venne ritenuta responsabile la società incaricata dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico. In realtà la vicenda, come affermato dall'imputato, è tutt'altro che chiara, come dimostrano due documenti tra loro incongruenti. Il primo è costituito da una denuncia della dirigente scolastica del 6.2.2001 all'Istituto Nazionale di Nutrizione con cui ella comunica che, in data 25.1.2001, venne constatata dal prof. Viotto l'assenza di alcuni macchinari del molino dalle ex - officine in cui erano stati collocati (a sostegno di ciò vi è una nota del 25.1.2001 del geom. Dal Soglio con cui la società si assume la responsabilità dell'accaduto - danneggiamento accidentale e successiva rottamazione d'iniziativa dei macchinari -). Il secondo è costituito da una richiesta per il risarcimento del danno, inviata dalla medesima dirigente alla società responsabile dei lavori.



L'incongruenza è derivata dal fatto che la richiesta di risarcimento del danno è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29.1.2000.

Tale dato introduce un serio dubbio in ordine al reale svolgimento dei fatti, e alle effettive responsabilità in ordine alla rottamazione dei macchinari.

Oltre a ciò, e comunque, è provato dai documenti acquisiti (prime tra tutti le interrogazioni parlamentari) che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all'esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007 – 2008 venne messo in funzione altro impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora utilizzabili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento;

- *quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza:*

per tale aspetto, già compiutamente esaminato dal giudice del lavoro, reputa il giudice di condividere le affermazioni contenute nella relativa sentenza. In effetti, le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma e avrebbe rappresentato, se messo in funzione, un serio rischio per l'incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E' provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista molini d'Italia del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell'accesso degli ispettori dell'A.S.L. esso era spento e che, comunque, se messo in funzione, esso non sarebbe stato in sicurezza. E', infine, provato che il collaudo avvenne solo nel 2010. Da ciò consegue che il macchinario è stato messo in funzione prima del collaudo e che esso, in quel momento, come risulta dal verbale ASL non era in sicurezza. Ne discende che anche per questa parte è provata la veridicità di quanto riferito dallo Scassa. Sul punto va solo sottolineato che l'espressione utilizzata – "sicurezza zero" –, pur se particolarmente incisiva e finanche esagerata, non è tuttavia tale da violare il limite della continenza, non risolvendosi in un attacco denigratorio diretto né essendo di per sé offensiva e potendosi ammettere, nell'ambito di una critica serrata, toni accesi.

Concludendo, quindi, essendo provata anche la verità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell'imputato e a lui contestate nel capo di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere.

L'imputato pertanto va mandato assolto dal reato a lui ascritto con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, commi 1 e 2 c.p.p.

Assolve Scassa Angelo dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza.

Roma, 3.4.2013

Il giudice

Federico Tordin

POSITATO IN CANCELLERIA
 Roma, li 19-4-2013
IL CANCELLIERE B3
Giacomo Cacciatore